

Codice A1103A

D.D. 8 aprile 2026, n. 284

Determina di archiviazione di illecito amministrativo ai sensi art.18 della L.689/1981 (p.v. 16/2021 - CCF STAZIONE ALA DI STURA - F. 1/2021)



ATTO DD 284/A1103A/2026

DEL 08/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo ai sensi art.18 della L.689/1981 (p.v. 16/2021 - CCF STAZIONE ALA DI STURA - F. 1/2021)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 284/2021 del 27/01/2021, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione Ala di Stura a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 16/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato per i fatti constatati su un terreno in località Alpe Desert del Comune di Ceres, è stato accertato, nella medesima data, quanto segue:

violazione dell’art. 96, c. 10 della L.R. n. 1/2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” relativo all’inosservanza, da parte degli agricoltori che praticano il nomadismo, dell’obbligo di rispettare le disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale e le procedure previste dal Manuale operativo allegato al D.M. 11/08/2014 del Ministero della salute.

In particolare si rilevava la violazione di cui all’art.6.2.2 del suddetto manuale operativo relativa all’obbligo, per gli apicoltori, di apporre il cartello identificativo in luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l’applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 “*Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*” (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l’istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l’istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile;

preso altresì atto che nel caso di specie non si è proceduto alla preliminare diffida prevista dalla normativa di settore;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un

comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale n. 17 del 2023;

determina

di ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti